



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 22.06.2020

INDICE

Art.	1	Oggetto del regolamento
Art.	2	Presupposto dell'imposta
Art.	3	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
Art.	4	Soggetti passivi
Art.	5	Base imponibile
Art.	6	Determinazione delle aliquote e dell'imposta - Gettito riservato allo Stato
Art.	7	Abitazione principale
Art.	8	Pertinenze
Art.	9	Detrazione
Art.	10	Esclusioni, esenzioni e riduzioni dell'imposta
Art.	11	Dichiarazioni
Art.	12	Termini e modalità per il versamento ed importi minimi
Art.	13	Attività di controllo ed accertamento
Art.	14	Funzionario responsabile del tributo
Art.	15	Rimborsi
Art.	16	Compensazione
Art.	17	Sanzioni e ravvedimento operoso
Art.	18	Interessi
Art.	19	Riscossione coattiva
Art.	20	Contenzioso
Art.	21	Norme di rinvio
Art.	22	Entrata in vigore del regolamento

ART. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, a decorrere dall'anno 2020, dell'Imposta Municipale Propria di cui ai commi da 738 a 782 dell'art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

ART. 2
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria (IMU) è il possesso **di aree fabbricabili e di fabbricati** siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'art. 6 e la detrazione di cui all'art. 9.

3. Il possesso di terreni agricoli, ovvero di terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile, siti nel territorio del Comune, non costituisce titolo per l'applicazione dell'imposta, per effetto dell'esenzione di cui al successivo art. 10.

ART. 3
Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento sono così definiti:

a) **FABBRICATO**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b) **AREA FABBRICABILE**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

c) **TERRENO AGRICOLO**: il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

2. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni utilizzabili a scopo edificatorio ai sensi del comma 1, lettera b), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

ART. 4 **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, comma 743, della L. n. 160/2019, sono i possessori degli immobili, intendendosi per tali, il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ART. 5 **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 1, commi 745 e 746, della L. n. 160/2019.

La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42.

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, di fabbricati o unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai o tetto di copertura) o strutture verticali (muri interni perimetrali), con gravi lesioni che possono costituire pericolo a persone o cose, con rischi rischio di crollo parziale o totale;

- edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c) d) ed e) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (interventi, già oggetto di definizione alle corrispondenti lettere dell'art. 31, comma 1, della L. 05.08.1978, n. 457), la base imponibile - fino alla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato - è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, eventualmente in conformità ai valori determinati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

3. Per le aree fabbricabili, al fine di limitare l'attività contenziosa, il Comune può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

4. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non inferiori a quelli eventualmente determinati ai sensi del comma 2.

ART. 6

Determinazione delle aliquote e dell'imposta – Gettito riservato allo Stato

1. Le aliquote sono determinate dal Consiglio comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 748 e seguenti, della L. n. 160/2019. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile di cui all'art. 5 le aliquote di cui al comma 1. del presente articolo.

3. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - ad esclusione

dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1993, n. 557 – calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dall'art. 1, comma 753, della L.n. 160/2019.

4. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 12.

ART. 7

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in godimento a terzi.

3. Sono altresì considerate abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

ART. 8 **Pertinenze**

1. Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale qualora siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio di essa, in conformità di quanto disposto dall'art. 817 C.C. . Il vincolo pertinenziale non sussiste quando il fabbricato accessorio è destinato, contemporaneamente, al servizio di diversi beni, appartenenti anche pro-quota, a diversi soggetti.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati:

a) classificati nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito) , C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

3. Nel caso in cui la detrazione d'imposta prevista dal successivo art. 9 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze, così come individuate ai commi 1 e 2.

ART. 9 **Detrazione**

1. Per i fabbricati di cui all'art. 7, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è prevista una detrazione d'imposta di importo pari ad € 200,00.=, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ed in proporzione al periodo di utilizzazione a tale titolo nel corso dell'anno.

3. Nel caso in cui la detrazione sia superiore all'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui all'art. 7, si applica il comma 3. dell'art. 8.

4. La detrazione di cui al comma 1. si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 10
Esclusioni, esenzioni e riduzione dell'imposta

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9:

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione italiana, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa sede di cui agli artt. da 13 a 16 del Trattato fra la Santa Sede e lo Stato italiano;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali;

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) comma 1, art. 7, del D.lgs 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i);

h) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3. I terreni agricoli ubicati nel Comune sono esenti dall'applicazione dell'imposta, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 758, lett. d), della L. n. 160/2019 e dalla Circolare Ministero delle Finanze 14.06.1993, n. 9.

4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente regolamento, è ridotta al 75 per cento.

ART. 11
Dichiarazioni

1. I soggetti passivi del tributo, ad eccezione di quelli di cui alla lettera g) del precedente art. 10 devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni

dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui all'art. 1, comma 769, della L. n. 160/2019, l'obbligo dichiarativo sussiste nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, nonché:

a) ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 3, lett. c) ed e) del precedente art. 7;

b) ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 2, lett. h), del precedente art. 10.

3. In ogni altro caso diverso da quelli indicati al precedente comma 2., è fatta salva la facoltà dei contribuenti di presentare la dichiarazione di cui ai commi precedenti, o altro tipo di comunicazione, al fine di fornire al Comune dati e notizie idonee all'aggiornamento della banca-dati concernente l'imposta.

4. Gli enti non commerciali di cui al comma 759, lettera g), della Legge 27.12.2019, n. 160, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19.11.2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. La dichiarazione deve essere presentata di anno in anno.

Art. 12

Termini e modalità per il versamento ed importi minimi

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. Il versamento dell'IMU è effettuato per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'IMU in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore od uguale a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 166, della L. n. 296/2006.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006, nessun versamento, in acconto o a saldo, deve essere effettuato dal soggetto passivo se l'ammontare complessivo non supera € 12,00 (dodici/00);

6. In caso di omesso versamento in acconto ai sensi del precedente comma 5., il soggetto passivo, tuttavia, è tenuto a corrispondere, a saldo, l'intero ammontare del tributo dovuto qualora superiore alla predetta soglia minima.

7. Per l'anno 2020, ai contribuenti che versino in temporanee situazioni di difficoltà economiche, è consentito di differire il versamento dell'acconto IMU 2020, senza applicazione di sanzioni e di interessi, entro la data del 30 settembre 2020, attestando lo stato difficoltà entro il successivo 31 ottobre, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune.

8. Ai fini del precedente comma 7, lo stato di disagio economico che costituisce titolo per l'accesso all'agevolazione può derivare:

a) per i lavoratori subordinati a tempo determinato, dalla cessazione involontaria del rapporto di lavoro;

b) per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, dall'accesso o dall'attesa dell'accesso a regimi di integrazione salariale (CIG e CIGD);

c) per i lavoratori autonomi, dalla cessazione dell'attività o dalla chiusura della partita IVA, ovvero dalla riduzione o sospensione dell'attività che abbia determinato una comprovata riduzione del reddito;

d) per la generalità dei contribuenti, da ogni altra causa che abbia determinato una comprovabile situazione di temporaneo disagio economico.

9. L'agevolazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 non si applica al versamento dell'acconto dell'imposta riguardante gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, corrispondente alla quota riservata allo Stato, risultante dall'applicazione dell'aliquota pari allo 0,76 per cento.

Art. 13

Attività' di controllo ed accertamento

1. Il Comune svolge le attività di controllo per la corretta applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) – anche con riguardo al gettito IMU riservato ai sensi dell'art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019 - verificando i dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art 11 e procedendo alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune, può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2729 del codice civile.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto con riferimento ad ogni periodo d'imposta, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00.= (dodici/00), ovvero il diverso importo stabilito da norme di legge inderogabili.

5. Ai sensi dell'art 50 del D.lgs. n. 449/1997 all'imposta municipale propria (IMU) l'istituto dell'accertamento con adesione si applica esclusivamente alle attività di controllo ed accertamento concernente le aree edificabili, in quanto fattispecie compatibile con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e dal richiamato regolamento.

6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

7. Ai fini del dispiegamento dell'attività di cui al presente articolo possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 30.12.2018, n. 145.

Art. 14

Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 15

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27.12.2006, n. 296. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata a seguito di procedimento contenzioso. Il rimborso è effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso è indicato nell'art. 12, comma 5, del presente regolamento.

3. Si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, con le modalità operative definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Art. 16 **Compensazione**

1. I soggetti passivi dei tributi, entro i termini di versamento di cui all'art. 3, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. n. 296/2006, possono detrarre dall'importo dovuto, senza applicazione di interessi, eventuali eccedenze di versamento relative all'imposta comunale propria (I.M.U.), inerenti al medesimo anno finanziario o ad annualità precedenti.

2. La facoltà di cui al comma 1. non può essere esercitata nel caso in cui sia già intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1. è tenuto a far pervenire al Comune, entro la data di scadenza del pagamento, apposita comunicazione contenente le seguenti indicazioni:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- annualità d'imposta;
- importo del tributo da versare, al lordo della compensazione;
- eccedenza/e di versamento che si intende portare in compensazione, distinta/e per anno d'imposta e per tributo;
- dichiarazione di non avere chiesto il rimborso della/e quota/e versata/e in eccedenza e portata/e in compensazione.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 3., il Comune provvede all'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 8, fatti salvi gli esiti dell'attività di accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1.

5. Nel caso in cui le somme a credito risultino maggiori dell'importo dell'obbligazione tributaria in scadenza, il contribuente ha facoltà di compensare il credito residuo all'atto di successivi pagamenti. In tal caso, ai fini del comma 2., rileva la data di prima applicazione della compensazione.

6. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU) sono ammessi a detrarre dall'importo del tributo dovuto eventuali eccedenze relative ad altri tributi locali non riscossi mediante ruolo, ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI), inerenti al medesimo anno finanziario o ad annualità precedenti, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Art. 17 **Sanzioni e ravvedimento operoso**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. La sanzione di cui al comma 1. è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o

altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, in caso di versamento effettuato entro quattordici giorni dalla prescritta scadenza;
- b) al 3%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione, se il versamento viene eseguito - oltre il termine di cui alla lettera a) - entro trenta giorni dalla prescritta scadenza;
- c) al 3,33%, se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla scadenza del termine per il versamento del tributo;
- d) al 3,75%, in caso di pagamento effettuato entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- e) al 4,29%, in caso di pagamento effettuato entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) al 5%, in caso di pagamento effettuato oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00; in caso di risposta oltre 60 giorni si applica la sanzione da 50,00 a 200 euro.

6. La sanzione di cui al comma 3 si applica anche in caso di omissioni od errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta

11. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 - irrogate con provvedimento del responsabile dell'imposta di cui all'art. 14 - sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 18 **Interessi**

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo non corrisposte entro i termini di cui all'art. 3, si applicano gli interessi in misura pari al saggio degli interessi legali vigente, maggiorato di n. 3 (tre) punti percentuali. Il calcolo degli interessi è effettuato con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui essi sono divenuti esigibili.

2. Gli interessi di cui al comma 1. si applicano, nella stessa misura e con le medesime modalità, sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, con le seguenti decorrenze:

- dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui il diritto al rimborso risulti dai dati direttamente desumibili dalla dichiarazione di cui all'art. 2, ovvero da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n. 463;
- dalla data di presentazione della domanda, negli altri casi.

3. Gli interessi di cui al comma 1. non producono in nessun caso interessi, ai sensi dell'art. 1283 del codice civile.

Art. 19
Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 13, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari, qualora l'ammontare dovuto con riferimento ad ogni periodo d'imposta, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00.= (dodici/00), ovvero il diverso importo stabilito da norme di legge inderogabili.

Art. 20
Contenzioso

1. Le controversie concernenti i tributi disciplinati da presente regolamento sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 21
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 738 a 782, della L. 27.12.2019, n. 160, nonché, in quanto compatibili, le norme previste:

- a) dall'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27.12.2006, n. 296;
- b) dalle altre fonti legislative e regolamentari in materia.

Art. 22
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.